



COMUNE DI COMUNANZA (AP)

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DELLA  
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 66 DEL 22-06-21

OGGETTO:

UTILIZZO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DEL DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI SIG. ANDREA GENTILI MEDIANTE COMANDO EX ART. 14 CCNL 22/01/2004.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 19:00, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

CESARONI ALVARO	SINDACO	Presente
GIONNI DOMENICO	VICE SINDACO	Assente
DE SANTIS MIRELLA	ASSESSORE	Presente
PERUGINI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
ANTOGNOZZI ALBERTO	ASSESSORE	Presente

Assegnati 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE DR. CARDINALI MARISA  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, prevede che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

### **RILEVATO:**

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;
- che sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo, a tempo parziale, del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000;
- che l'utilizzazione di personale di altri enti locali ai sensi dell'art. 14 del menzionato CCNL, diversamente da altre forme di utilizzo aventi analoghe finalità, non pare, stricto iure, assimilabile in via generale ad un'assunzione in senso tecnico, neppure nella forma a tempo parziale (cfr. Corte dei Conti-Sezione Calabria- deliberazione n. 398/2010);
- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14;
- che, con l'art.1, comma 124, della L.145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 4786 del 25/05/2021 con la quale questo Ente inoltrava richiesta all'Unione Montana dei Monti Azzurri per utilizzo congiunto, ex art.14 del CCNL Enti Locali 22.01.2004, dell'Agente di Polizia Locale GENTILI ANDREA, inquadrato nella Categoria C, posizione economica "C1" per 18 ore settimanali complessive, a decorrere dalla stipula della Convenzione sino al 31/12/2021, ferma restando l'autorizzazione da parte dell'Unione Montana dei Monti Azzurri;

**VISTA** la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Monti Azzurri n. 74 del 9 giugno 2021, con la quale detto Ente ha autorizzato l'utilizzo parziale presso questo comune per 18 ore settimanali, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, dell'Agente di Polizia Locale GENTILI ANDREA, inquadrato nella Categoria C, posizione economica "C1";

**VERIFICATA**, altresì, la disponibilità del dipendente de quo che risulta in possesso dei requisiti previsti per il conferimento delle funzioni richieste, oltre ad un'adeguata qualificazione

professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa;

**RITENUTO** che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata;

**VISTO** lo schema di convenzione predisposto dall'Unione Montana dei Monti Azzurri ed allegato all'atto di Giunta del suddetto Ente n. 74 del 9/06/2021;

**PRESO ATTO** che la predetta convenzione disciplina i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22.01.2004, e, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

**EVIDENZIATO** che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

**PRECISATO** che la titolarità del rapporto organico è conservata presso l'Unione Montana dei Monti Azzurri;

**CONSIDERATA** l'osservanza dell'obbligo motivazionale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2103 del Codice Civile e ritenuta la predetta convenzione meritevole di approvazione;

**VISTI:**

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

**ACCERTATA** la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge;

## **D E L I B E R A**

**DI UTILIZZARE**, per le ragioni in narrativa, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, l'Agente di Polizia Locale GENTILI ANDREA, dipendente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, inquadrato nella Categoria C, posizione economica "C1", a tempo parziale per 18 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra le due Amministrazioni), a decorrere dalla stipula della Convenzione sino al 31/12/2021 (salvo mancata proroga del contratto di assunzione), al fine di assicurare la funzionalità del servizio presso l'Ufficio di Polizia Locale di questo Comune.

**DI APPROVARE** lo schema di Convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (All. A), demandandone la sottoscrizione al Segretario Comunale;

**DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore finanziario tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Unione Montana dei Monti Azzurri;

**DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.

All. A)

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI LOCALI 22.01.2004 ED ART. 1 – COMMA 124 DELLA L.145/2018 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI N.1 DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO.

Premesso che:

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art.53, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- la Legge 30/12/2018 n.145 (legge di bilancio per l'anno 2019) il cui art.1, al comma 124, dispone: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”*;
- questa “prima forma di collaborazione” tra l'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI ed il COMUNE DI COMUNANZA riguarderà l'utilizzo del dipendente Ag. di P.L. GENTILI ANDREA per 18 ore settimanali al fine di assicurare la funzionalità del servizio presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di COMUNANZA, a cui fanno carico le forme di incentivazione, anche economiche, che saranno stabilite e quantificate, nel rispetto del citato art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004;
- è stato acquisito il consenso del dipendente interessato;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Unione n... del ..... e la Deliberazione di Giunta del Comune di Comunanza n... del... dichiarate entrambe immediatamente eseguibili, con le quali è stata approvata la presente convenzione per l'utilizzo congiunto del dipendente Agente di P.L. sig. Gentili Andrea;

Dato atto che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo

dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto dei lavoratori;

Tutto ciò premesso:

### **TRA I SIGNORI**

**Com. Paolo PETTINARI**, nato ad Osimo, il 21.06.1959, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, in qualità di Responsabile del "Settore 3 – Polizia Locale" (codice fiscale Ente 01874180431); in esecuzione della delibera di Giunta n.... del ...., immediatamente esecutiva;

e

**Dott.sa Marisa CARDINALI**, nata a Gualdo (MC) il 31/12/1955, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Segretario comunale del Comune di Comunanza, con sede a Comunanza (AP) – P.zza IV Novembre n. 2 - C.F. 80001250440, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n.... del ... , immediatamente esecutiva, domiciliata per la sua carica presso la Sede;

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Finalità della convenzione**

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.

#### **Art. 2- Oggetto della convenzione**

Oggetto della convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto, a tempo parziale, da parte dell'Unione Montana dei Monti Azzurri e del Comune di Comunanza, del dipendente a tempo determinato pieno dell'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio per assicurare la funzionalità del servizio di Polizia Locale del Comune di Comunanza.

#### **Art. 3 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente**

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente sig. Gentili Andrea, sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo, di 36 ore settimanali, nel seguente modo:

- n. 18 ore settimanali saranno prestate a favore dell'Unione Montana dei Monti Azzurri
- n. 18 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Comunanza;

i cui giorni saranno definiti a seguito di precisi accordi tra i rispettivi responsabili di settore e sentito il lavoratore.

Le due Amministrazioni organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. I giorni e l'orario di presenza settimanale presso i due Enti sono stabilite con la presente convenzione e potranno subire variazioni in ragione delle esigenze organizzative e del servizio, previo accordo, anche informale tra i due Enti e comunque nel rispetto del debito orario settimanale dovuto, sentito il lavoratore.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto della presente convenzione, è gestito dall'Unione Montana dei Monti Azzurri, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Comunanza.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due Enti con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

L'Unione Montana dei Monti Azzurri si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di

Comunanza le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con il competente Settore di riferimento dell'Ente l'assegnazione di ferie e permessi.

#### **Art. 4– Attività formative**

L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte della dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi saranno sostenuti dall'Ente interessato alla partecipazione della dipendente agli stessi.

#### **Art. 5 – Ripartizione degli oneri finanziari**

Il trattamento economico fondamentale spettante alla dipendente utilizzato congiuntamente dall'Unione Montana dei Monti Azzurri e dal Comune di Comunanza, sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative e, quindi:

- per n. 18 ore settimanali con imputazione dei relativi oneri all'Unione Montana dei Monti Azzurri, Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per n. 18 ore settimanali con imputazione dei relativi oneri al Comune di Comunanza, Ente utilizzatore.

Le competenze economiche tabellari derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dall'Unione Montana dei Monti Azzurri, in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota parte a carico del Comune di Comunanza, dietro presentazione di apposita rendicontazione, da parte dell'Ente titolare del rapporto di lavoro.

#### **Art. 6– Compensi accessori**

Ciascuno degli Enti convenzionati assume in via autonoma ed esclusiva l'onere del finanziamento di tutti i compensi che, per espressa previsione contrattuale, integrano forme di trattamento economico accessorio. A titolo esemplificativo si citano: compensi per lavoro straordinario, produttività, l'indennità di posizione ed eventuali altre indennità accessorie con i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'amministrazione.

Al personale utilizzato a tempo parziale compete inoltre, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle spese di trasferta sostenute (art. 14, c.6 CCNL 22.1.2004) a cui provvederà direttamente l'ente utilizzatore.

#### **Art. 7 - Forme di consultazione tra gli Enti in convenzione**

Gli Enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

#### **Art.8 – Integrazione della convenzione**

Se esigenze funzionali od operative rendessero necessario intervenire sui contenuti essenziali della presente convenzione, l'Unione Montana dei Monti Azzurri ed il Comune di Comunanza interverranno con atti integrativi. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa che possono essere gestite autonomamente dai due Enti.

### **Art.9 – Disposizione generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

È esclusa la clausola arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

p. l'Unione Montana dei Monti Azzurri  
Il Responsabile del Settore III  
Dirigente Superiore Com. Paolo Pettinari

p. Comune di Comunanza  
Il Segretario Comunale  
Dott.sa Marisa Cardinali

Per accettazione del Dipendente  
Sig. Gentili Andrea

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente  
F.to CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale  
F.to CARDINALI MARISA

=====

**PARERI DI REGOLARITA'**  
**(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000)**

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 22-06-2021

Il Responsabile del Servizio  
F.to CARDINALI MARISA

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 22-06-2021

Il Responsabile del Servizio  
F.to DE SANTIS MIRELLA

=====

Prot. N.

---

**Certificato di pubblicazione**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-07-2021 al 18-07-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li, 19-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARDINALI MARISA

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 03-07-21

Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

-----  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- [ ] E' stata comunicata, con lettera n. 6078 in data 03-07-21 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. n.267/2000;

**Esecutività**

- é divenuta esecutiva il giorno 22-06-2021

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

-----  
**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.**  
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale  
CARDINALI MARISA